

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
INTEGRATO
SU MUSEI, VARIAMENTE DENOMINATI, AREE ARCHEOLOGICHE, PARCHI
ARCHEOLOGICI E COMPLESSI MONUMENTALI STATALI E NON STATALI**

TRA

- l'Istituto nazionale di statistica, di seguito denominato Istat, con sede in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, nella persona di Enrico Giovannini, in qualità di Presidente dell'Istituto, domiciliato presso la sede sopra indicata,
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate Regioni, rappresentate nella persona da Vasco Errani, in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, domiciliato in Roma, Via Parigi n. 11,
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di seguito denominato MiBAC, con sede in Roma, Via del Collegio Romano, n. 27, nella persona di Lorenzo Ornaghi, in qualità di Ministro per i Beni e le Attività Culturali, domiciliato presso la sede sopra indicata.

PREMESSO CHE

- in coerenza con l'art. 117 della Costituzione e ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", lo Stato e le Regioni favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ne promuovono la conoscenza;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);
- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat provvede alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate all'esecuzione dell'Istituto;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 322/1989 l'Istat provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (lett. c), nonché alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte dei dati amministrativi (lett. h);
- ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Istat può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati;
- ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, l'Istat provvede a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'art. 3, comma 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 8, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 681;
- gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome fanno parte del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), e dell'art. 5 del d.lgs. n. 322/1989;
- con decreto ministeriale 20 luglio 2009 è stato costituito l'ufficio di statistica del MiBAC, facente parte del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e dell'art. 3 del d.lgs. n. 322/1989;
- il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici, denominato CISIS, è costituito al fine di garantire un efficace coordinamento di strumenti informativi e geografici e di informazione statistica, nonché per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti locali ed è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici;
- la raccolta sistematica di informazioni e dati sui musei e sulle istituzioni similari statali e non statali sulla base di definizioni, metodologie e procedure comuni e condivise è necessaria a supportare la programmazione delle politiche culturali, statali e regionali, e l'attività gestionale delle amministrazioni

centrali e territoriali, nonché a garantire un'adeguata rappresentazione delle dimensioni e caratteristiche del settore comparabile a livello nazionale e internazionale;

- l'Istat è titolare della rilevazione statistica "Indagine sui musei e le istituzioni similari" (codice IST-02424), prevista nel Programma statistico nazionale 2011-2013;
- in data 28 agosto 2007 il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Istituto nazionale di statistica e le Regioni e Province autonome, per il tramite del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, hanno sottoscritto il *Protocollo di intesa per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali*, prorogato in data 28 agosto 2010 per un ulteriore triennio, avviando una proficua collaborazione che ha consentito, nel quadro del Progetto operativo "INCIPIT", di realizzare in modo soddisfacente la rilevazione a carattere censuario degli "Istituti di antichità e d'arte e dei luoghi di cultura non statali" inserita nel Programma statistico nazionale 2007-2009 (codice IST-01894);
- le Parti ravvisano la necessità di sottoscrivere un accordo quadro che ridefinisca le modalità della collaborazione in corso e ne estenda l'ambito di operatività ai musei e ai luoghi della cultura statali, sostituendo il citato *Protocollo di intesa per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali* il quale cessa di avere efficacia con la sottoscrizione del presente atto;
- in data 23 dicembre 2009 il Segretariato generale del Ministero e il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del consiglio dei Ministri hanno sottoscritto la Convenzione per lo sviluppo di CulturaItalia e del progetto MuseiD-Italia, in attuazione del Piano e-gov 2012, con l'obiettivo di creare un'area di CulturaItalia dedicata ai musei (MuseiD-Italia) in cui sia possibile trovare le informazioni sui musei, monumenti, parchi e giardini statali e non statali, con orari, descrizione dei servizi offerti al pubblico e delle collezioni; ricercare e confrontare opere provenienti da collezioni di diversi istituti; trovare informazioni relative a mostre temporanee e permanenti in tutto il territorio italiano;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 definisce i principi e le regole per il trattamento dei dati personali effettuato da chiunque sia stabilito nel territorio dello Stato italiano;
- disposizioni specifiche per i trattamenti di dati personali da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale sono dettate dal *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (all. A.3 del d.lgs. n. 196/2003) e dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare agli artt. 6-bis e 9;
- le forme di collaborazione interistituzionale tra le Parti previste nel presente protocollo sono state proposte, discusse e concordate nell'ambito del Comitato Paritetico Istat-Regioni;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente protocollo, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente protocollo è la collaborazione interistituzionale tra le Parti per la produzione, lo scambio e l'utilizzo dei dati su **musei, variamente denominati, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali** al fine di:
 - a) realizzare la rilevazione statistica denominata "Indagine sui musei e le istituzioni similari" di titolarità dell'Istat;
 - b) assicurare la raccolta sistematica di informazioni e dati, omogenei e comparabili massimizzando l'integrazione delle fonti in modo da uniformare ed accrescere l'informazione disponibile;
 - c) promuovere lo sviluppo e il mantenimento del *Sistema informativo integrato* su **musei, variamente denominati, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali** statali e non statali - di seguito *Sistema informativo integrato* - residente sul sito del MiBAC in grado di assicurare la condivisione, la gestione e la diffusione di dati, per le finalità

di carattere statistico e amministrativo delle Parti, nell'ambito delle funzioni di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative richiamate all'art. 5.

Art. 2 **Modalità della collaborazione**

1. La collaborazione tra le Parti finalizzata alla realizzazione della rilevazione di cui all'art. 1, lett. a), è definita nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente protocollo.
2. Le iniziative da avviare per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1, lett. b) e c), sono definite dalle Parti nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'art. 4 e formano oggetto di apposite convenzioni esecutive, secondo quanto previsto al successivo art. 3,
3. I contenuti delle iniziative di cui al comma 2 devono conformarsi ai seguenti obiettivi:
 - a) garantire la raccolta sistematica di informazioni e dati anagrafici e descrittivi su **musei, variamente denominati, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali** statali e non statali sulla base di definizioni, metodologie e procedure comuni e condivise, al fine di fornire una rappresentazione uniforme e comparabile a livello nazionale delle loro caratteristiche, attività di servizio, modalità organizzative e di fruizione;
 - b) utilizzare le informazioni e i dati di cui alla lettera a) per il popolamento del *Sistema informativo integrato*, indicato all'art. 1, comma 1, lett. c), in modo da consentire la condivisione di informazioni e di dati aggiornati, omogenei e comparabili, utili al MiBAC, alle Regioni e all'Istat, in relazione alle specifiche funzioni e competenze, per fini sia divulgativi, sia amministrativi che statistici, fermo restando quanto previsto alla successiva lett. e);
 - c) garantire l'aggiornamento del *Sistema informativo integrato* di cui alla lettera b) sulla base delle informazioni identificative e descrittive sui musei e sulle istituzioni similari raccolte dalle Parti nell'ambito delle proprie attività di acquisizione dei dati per fini divulgativi, amministrativi e/o statistici;
 - d) garantire la compatibilità, rispetto ai contenuti informativi, e l'interoperabilità, in termini tecnici e organizzativi, tra il *Sistema informativo integrato* di cui alla lettera b) e gli altri eventuali sistemi informativi e database sui musei e sui luoghi della cultura utilizzati dal MiBAC, dalle Regioni e dall'Istat per fini divulgativi, amministrativi e/o statistici, tenendo conto di quanto le Parti hanno sviluppato in materia;
 - e) garantire che l'accesso alle informazioni e ai dati di cui alla lettera a) da parte del MiBAC, delle Regioni, dell'Istat e dell'utenza esterna, nonché il loro utilizzo ai sensi delle lettere b) e c), avvenga nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative di cui all'art. 5.
4. Per gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 290 del 6 luglio 1993.

Art. 3 **Convenzioni esecutive**

1. Le convenzioni esecutive, di cui all'art. 2, comma 2, disciplinano i contenuti delle iniziative avviate in attuazione del presente protocollo, le modalità e i tempi della loro esecuzione e la ripartizione degli eventuali oneri tra le Parti, come definiti dal Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 4.
2. Ogni convenzione esecutiva di cui al comma 1 è sottoscritta dal soggetto competente dell'Istat, del MiBAC e delle singole Regioni, come individuato in base al rispettivo ordinamento.
3. Le Parti provvederanno a svolgere le attività previste in ogni convenzione esecutiva, avvalendosi delle proprie strutture operative e delle proprie risorse tecnologiche e professionali. In particolare, per le iniziative di natura statistica, le Regioni e il MiBAC si avvalgono degli Uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in collaborazione con le proprie strutture tecniche competenti in materia di beni culturali.

Art. 4
Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico

1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente protocollo è istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico composto da:
 - n. 4 rappresentanti delle Regioni nominati dalla Conferenza delle Regioni, due per la materia statistica e due per la materia dei beni culturali, aventi diritto ad un solo voto per ciascun ambito;
 - n. 2 rappresentanti dell'Istat;
 - n. 2 rappresentanti del MiBAC.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, ciascuna Parte provvede a comunicare alle altre i nominativi dei propri rappresentanti. Ogni successiva modifica dei propri rappresentanti nel Comitato deve essere tempestivamente comunicata dalla Parte interessata alle altre Parti.

2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
 - a) definire le iniziative di cui all'art. 2, comma 2 sulla base degli obiettivi indicati all'art. 2, comma 3;
 - b) coordinare le attività e le iniziative promosse sulla base del presente protocollo, in modo da garantire che la loro realizzazione e il loro sviluppo rispondano a rigorosi criteri tecnico-scientifici e siano orientati alla ricerca della massima efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;
 - c) monitorare lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla lett. a) e dei risultati conseguiti;
 - d) individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio di cui alla lett. c);
 - e) definire le iniziative utili alla piena diffusione e valorizzazione dei risultati conseguiti in esecuzione del presente protocollo.
3. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno semestrale e ogni volta una delle Parti lo richieda, su convocazione del Presidente. Il Presidente è scelto a rotazione annuale delle Parti tra i suoi membri; il primo anno la presidenza è assegnata ad un rappresentante dell'Istat. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti esterni, rappresentanti di istituzioni e di enti competenti in relazione alle materia in discussione per fornire eventuale supporto tecnico-scientifico.
4. Le riunioni del Comitato si svolgono a Roma, presso la sede dell'Istat, ovvero presso altra sede concordata tra le Parti.
5. Le decisioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
6. La partecipazione ai lavori del Comitato viene assicurata dai componenti a titolo gratuito.

Art. 5
Protezione dei dati personali e segreto statistico

1. I trattamenti di dati personali rientranti nell'ambito del presente protocollo e delle relative convenzioni esecutive sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*). I trattamenti aventi ad oggetto i dati raccolti dall'Istat, dalle Regioni e dal MiBAC nell'ambito nelle proprie indagini statistiche sono inoltre vincolati al rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 6-bis, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia, rispettivamente, di trattamenti di dati personali, segreto d'ufficio, segreto statistico e accesso ai dati statistici, nonché del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (All. A.3 del d.lgs n. 196/2003).
2. Le convenzioni esecutive sottoscritte dalle Parti in conformità all'art. 3 provvedono a definire le modalità concrete di effettuazione dei trattamenti di dati personali necessari per la realizzazione delle singole iniziative poste in essere per il perseguimento delle finalità del presente protocollo.

Art. 6
Durata

1. Il presente protocollo, redatto in n. 3 copie, ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula ed è prorogabile per espressa volontà delle Parti da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 7
Recesso

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente protocollo, dandone preavviso alle altre Parti almeno tre mesi prima della data di recesso, qualora, a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento ovvero dei propri compiti istituzionali, venga meno l'interesse della stessa Parte al mantenimento del protocollo.

Art. 8
Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente protocollo cessa l'efficacia del *Protocollo di intesa per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali*, sottoscritto dalle stesse Parti in data 28 agosto 2007 e prorogato per un ulteriore triennio in data 28 agosto 2010.

Roma, 25.07.2012

Per l'Istat
IL PRESIDENTE

Per le Regioni e le Province Autonome
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Per il MiBAC
IL MINISTRO